



*Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione istituzionale,
Polizia Locale*

Procedura per l'affidamento in concessione ai sensi della L.R. 21/2015 e del Regolamento comunale sull'uso e affidamento degli impianti sportivi della Palestra Scolastica ITIS Santucci di Pomarance

Il Comune di Pomarance, in attuazione della determina n. 662 del 02.09.2022, intende individuare un soggetto cui affidare ai sensi della L.R. 21/2015 e del Regolamento Comunale per la gestione della Palestra scolastica "Itis Santucci" che il Comune di Pomarance ha in concessione dalla Provincia di Pisa.

In considerazione di ciò, i soggetti interessati devono formulare la propria offerta alle condizioni, termini e modalità descritti nel presente bando.

Articolo 1 – Oggetto e finalità della procedura.

1. Il presente avviso ha ad oggetto la concessione per l'utilizzo e la gestione della Palestra scolastica ITIS "A. 4 Santucci" – sezione dell'ITCG "F. Niccolini" – posta in Pomarance, viale della Repubblica n. 8, rappresentata al catasto fabbricati del comune di Pomarance, nel foglio 32, mappale 93, per la gestione dell'attività sportiva extrascolastica.

Al fine di:

- a) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva in genere nonché dell'attività ludico- motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita
 - b) garantire una gestione sociale dell'impianto consentendo la massima apertura e rispondere così alle esigenze dell'utenza e delle varie associazioni sportive presenti sul territorio
 - c) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema
2. La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente avviso, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21 e dal Regolamento comunale per l'uso e l'affidamento degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2019.
3. L'impianto viene dato in concessione, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e deve essere utilizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del presente avviso e nel rispetto delle norme in materia.

Articolo 2– Soggetto Concedente

1. Il concedente è il Comune di Pomarance – Settore Sviluppo e promozione del territorio, Comunicazione istituzionale, Polizia Locale con sede in Pomarance, Piazza S. Anna n. 1- Telefono 0588/62379- Indirizzo mail: n.raspollini@comune.pomarance.pi.it – Indirizzo Pec:comune.pomarance@postacert.toscana.it

Articolo 3 –Informazioni sull'impianto

La palestra in questione è stata recente oggetto di lavori di ammodernamento che hanno interessato in modo particolare il piano palestra, con una nuova superficie calpestabile, e i locali annessi (servizi igienici con docce, magazzino).

L'utilizzo della palestra è ammesso solo ed esclusivamente per attività sportive o comunque afferenti al benessere del corpo e le stesse possono essere esercitate indossando calzature da tennis ed evitando di utilizzare attrezzi che comportino pesi e pressioni puntuali sulla superficie. In tal caso occorrerà prevedere delle apposite protezioni che preservino la superficie.

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni sul bene oggetto del presente bando e prendere visione della relativa documentazione tecnica previo appuntamento telefonico o e mail.

Articolo 4 – Durata della concessione, revoca e recesso

1. La concessione in oggetto ha durata fino al 31 Luglio 2024. La gestione e l'utilizzo della palestra è consentita dalla terza domenica di settembre al 31 Luglio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2022 l'inizio della gestione dovrà tenere conto dei tempi di svolgimento della presente procedura.
2. Il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla stessa e dal Regolamento vigente da parte dell'Associazione, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti. Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.
3. È altresì prevista la possibilità di recesso da parte del gestore inviando preavviso di almeno 60 giorni mediante lettera raccomandata o pec.

Articolo 5 – Canone di concessione, contributo alla gestione e tariffe

1. L'affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo. L'offerta dovrà essere al rialzo partendo da un valore di base di 150,00€ annui.
2. Il concessionario a fronte di una corretta gestione dell'impianto come di seguito precisato, percepirà direttamente dalle società/associazioni/persone fisiche che usufruiranno della palestra, le tariffe come determinate, nel loro valore massimo, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30/07/2019 e che di seguito si riportano:

Associazioni/Società sportive Comune di Pomarance	Associazioni/Società sportive extra Comune di Pomarance (quelle che oltre a non avere sede legale nel Comune di Pomarance hanno meno di 10 soci iscritti residenti nel Comune di Pomarance)	Singoli utenti e gruppi privati	Attività professionale gestita da privati	Uso continuativo inteso come utilizzo dell'impianto per almeno 4 volte al mese per 6 mesi all'anno
7,00 euro/h	12,00 euro/h	30,00 euro/h	12,00 euro/h	Riduzione 15%

3. Qualunque altra richiesta economica da parte del gestore è da ritenersi indebita e comporterà l'immediata revoca della concessione.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il Comune affida in gestione al Concessionario la palestra e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate nel verbale di consegna.

Il Concessionario provvede alla gestione ordinaria degli impianti e si obbliga a mantenerli in buono stato di efficienza, accollandosi integralmente i seguenti oneri:

- ottemperanza alla L.R. 68/2015 “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semi automatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva” e Regolamento di attuazione n. 38R/2016. Si ricorda a tal proposito che qualora il gestore assegni l'uso della palestra a società, enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS- D è a carico di questi soggetti. Ciononostante qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari della palestra possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive. In tal caso l'accordo deve essere contenuto in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all'uso del defibrillatore;

- assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti all'edificio e/o ai beni di proprietà della scuola, della Provincia o del Comune. In caso di danni arrecati da altri soggetti utilizzatori il gestore potrà rivalersi su questi.
 - Pulizia del piano palestra e degli spogliatoi dopo ogni utilizzo giornaliero o in base alle necessità dopo più utilizzi nell'arco della medesima giornata;
 - individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del o dei "referenti" dell'impianto, a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;
 - utilizzare e far utilizzare l'impianto alle Associazioni e soggetti richiedenti solo per l'uso previsto nella presente concessione, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
 - comunicare tempestivamente ogni malfunzionamento o danneggiamento all'impianto
 - verificare prima della chiusura giornaliera dell'impianto che tutto sia in ordine, non vi siano corpi illuminanti accesi o perdite evidenti nell'impianto idrico
 - lasciare il piano palestra completamente libero da attrezzi e impianti precedentemente utilizzati per consentire il normale svolgimento dell'attività scolastica
 - Sovrintendere alla cura e al mantenimento del piano palestra e al decoro delle aree esterne perimetrali o immediatamente adiacenti;
 - Prendere in carico le richieste di utilizzo della palestra in orario extrascolastico (dalle ore 15,00 alle ore 22,00) e predisporre il calendario dell'utilizzo della palestra assicurandosi che vengano rispettate le condizioni d'uso della palestra. Il calendario annuale relativo all'utilizzo della palestra dovrà essere inviato all'ufficio Sport del Comune.
 - obbligo di sottoscrizione di idonee polizze assicurative come indicate successivamente;
 - Presentazione entro il 30 settembre di ogni anno solare, sia il Bilancio relativo all'uso degli impianti in gestione con allegato il prospetto riassuntivo dell'utilizzo da parte delle società che ne usufruiscono, sia il Bilancio finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, relativo all'esercizio appena concluso.
2. Il gestore è tenuto alla manutenzione ordinaria dell'impianto consistente nelle tinteggiature interne dei locali spogliatoi, e servizi igienici e magazzino ove siano evidenti imbrattamenti derivanti dall'attività extrascolastica, nella riparazione e sostituzione di sanitari e relative rubinetterie, porte e infissi se danneggiati o ammalorati per causa del gestore o degli altri utilizzatori in orario extrascolastico.

Articolo 7 - Controlli e verifiche

1. Il comune si riserva la facoltà di esperire controlli e verifiche all'interno degli impianti, nonché di controllare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente bando.
2. Il Comune, tramite i propri uffici, provvederà ad effettuare controlli periodici per verificare il corretto utilizzo dell'impianto e le sue condizioni generali.

Articolo 8 - Fruibilità degli impianti

1. Il gestore oltre all'eventuale svolgimento in via diretta dell'attività sportiva, è tenuto nelle fasce orarie libere a far usufruire gli impianti alle Associazioni sportive e privati che ne facciano richiesta.
2. Il Comune ed altri soggetti istituzionali potranno usufruire in modo gratuito degli impianti per iniziative e manifestazioni sportive promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva al Concessionario almeno 10 giorni prima del loro svolgimento.
3. In caso di richieste provenienti dalla scuola per lo svolgimento di attività curriculari in orario extrascolastico, queste saranno comunicate al gestore almeno tre giorni prima e il gestore dovrà garantire la disponibilità della palestra.

Articolo 9-

Beni e attrezzature

1. A seguito del recente aggiornamento dell'inventario dei beni mobili del Comune, congiuntamente alla stipula della convenzione, verrà consegnato l'elenco dei suddetti beni. In alternativa potrà essere redatto apposito verbale di consistenza dei beni mobili medesimi.
2. I beni mobili e le attrezzature consegnati e risultanti dall'inventario o dal verbale dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nel loro stato originario, considerato il normale deterioramento d'uso.

Articolo 10 – Responsabilità e Assicurazioni

Il gestore risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di terzi. Il gestore e tutti gli altri soggetti che accedono alla palestra devono essere tutelati mediante una polizza assicurativa da stipularsi con primaria compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività all'interno della palestra o, in alternativa, all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe già sottoscritte. La polizza RCT dovrà avere massimale minimo di € 2.000.000,00 e dovrà prevedere l'estensione di garanzia per danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite di risarcimento non inferiore ad €100.000,00).

Il gestore si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di fornitori, utenti, soci e terzi in generale, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della concessione

Articolo 11 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015 n° 21 ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
 - ✓ società e associazioni sportive dilettantistiche
 - ✓ enti di promozione sportiva
 - ✓ discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali
2. Ciascun soggetto deve
 - essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate
 - non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell'Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni.

Articolo 12 – Requisiti per partecipare alla gara

1. I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione, così come indicati nel modello di domanda, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente avviso dal soggetto singolo o da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e permanere per tutta la durata della convenzione.
2. Per essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati, dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1).

Articolo 13 - Criteri di valutazione

1. L'aggiudicazione della concessione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri di seguito indicati:

a) Progetto gestionale e curriculum	punteggio massimo 80
b) Offerta economica	punteggio massimo 20
2. La concessione verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.
3. La Commissione, che verrà nominata dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, valuterà le stesse sulla base dei criteri della tabella di cui all'allegato 2. A parità di punteggio, il servizio è aggiudicato al soggetto che ha riportato un punteggio maggiore nel criterio "progetto gestionale e curriculum".
4. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali in caso di presentazione di una sola offerta valida la valutazione della medesima potrà essere effettuata direttamente da parte del RUP, previa verifica della congruità dell'attività sportiva svolta con l'impianto, il possesso in capo al concessionario dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, la correttezza dell'offerta economica e il rispetto dei principi ispiratori del presente avviso e del suddetto regolamento comunale.

Articolo 14 – Modalità e termini di presentazione della domanda e dell'offerta

1. I soggetti interessati a partecipare alla presente gara devono far pervenire tassativamente entro il termine

perentorio delle **ore 12,00 del giorno 19/09/2022** a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance, posto in Piazza S. Anna n. 1, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e sigillato, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Procedura per l'affidamento della gestione in orario extrascolastico della Palestra scolastica Itis Santucci*".

2. Il Comune di Pomarance non si riterrà responsabile nel caso in cui si verificassero ritardi nella ricezione della domanda dovuti a motivi ad esso non imputabili e/o dipendenti da caso fortuito o forza maggiore; le domande pervenute oltre il termine, anche se spedite in precedenza, saranno considerate irricevibili.
3. Nel plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato devono essere poste, a pena di esclusione, 3 buste chiuse, con le modalità e i contenuti sotto indicati:
 - una contraddistinta con la letteraA,
 - una contraddistinta con la letteraB
 - una contraddistinta con la letteraC
4. La **Busta contraddistinta con la lettera A**, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "*Domanda di partecipazione alla Procedura per l'affidamento della gestione in orario extrascolastico della Palestra scolastica Itis Santucci*" deve contenere la domanda di partecipazione alla gara, debitamente datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, dal legale rappresentante del soggetto concorrente.
5. La domanda deve essere redatta in conformità del modulo allegato al presente avviso e contenere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. (Allegato 1)
6. Alla dichiarazione devono essere allegati:
 - a) eventuale copia della delibera di assemblea di nomina a legale rappresentante nel caso di rinnovo della carica (nel caso cioè in cui l'attuale legale rappresentante non coincida con quello originario desumibile dall'atto costitutivo presentato)
 - b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale che sottoscrive le dichiarazioni;
7. La **Busta contraddistinta con la lettera B** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "Progetto gestionale e curriculum" deve contenere la relazione prodotta secondo lo schema della tabella allegata per i criteri (Allegato2). Il progetto di cui ai suddetti criteri deve consistere in un elaborato di massimo 4 pagine con carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5. Per una migliore valutazione del progetto è opportuno suddividere la relazione per punti come da tabella (es: 1.1, 1.2 ecc).
8. La **Busta contraddistinta con la lettera C** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "*Offerta economica*" contenente l'offerta economica redatta secondo lo schema allegato (allegato 3).
9. Tutti i documenti inerenti la presente procedura devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto concorrente
10. Gli elementi forniti per l'ammissione contenuti nella busta A saranno oggetto di valutazione ai soli fini dell'ammissibilità, mentre ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio saranno valutati solo gli elementi forniti nelle buste B e C.

Articolo15 – Richieste di chiarimenti

1. Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara possono essere richiesti all'Amministrazione esclusivamente per iscritto, anche a mezzo mail, ed indirizzate al soggetto indicato quale Responsabile del procedimento. Tali richieste, formulate in lingua italiana, possono pervenire entro tre giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine.

Articolo 16 – Offerte vincolanti

1. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso.
2. L'offerta vincola il concorrente fin dal momento della sua presentazione ma non vincola l'Amministrazione all'aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
3. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'Amministrazione rimane, pertanto,

impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di annullare o revocare la gara e non procedere alla stipula del contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Articolo 17 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Nicola Raspollini, Direttore del Settore *4Sviluppo e promozione del territorio, Comunicazione Istituzionale, Polizia Locale* cui afferisce il servizio Sport.

Articolo 18–Sottoscrizione della convenzione

1. La convenzione relativa alla presente procedura sarà sottoscritta nella forma della scrittura privata con modalità digitale. Tutte le eventuali spese relative alla presente procedura e sue consequenziali sono ad esclusivo carico del gestore.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Pomarance, con sede in Piazza S. Anna n. 1
2. Il comune di Pomarance ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Centro Studi Enti Locali Spa individuando quale referente l'Avv. Giuseppina Tofalo contattabile al seguente indirizzo mail: giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it
3. Il trattamento dei dati personali avviene per:
 - svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
 - verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati od'ufficio;
 - prestare i servizi richiesti dagli interessati;
 - dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pomarance è parte.
4. Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.
5. Il Comune di Pomarance raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.
6. I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
7. I dati personali possono essere:
 - comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione)a:
 - altre Pubbliche Amministrazioni;
 - società partecipate dal Comune di Pomarance per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
 - soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pomarance è parte;
 - soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal "Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti);
 - diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione)attraverso:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
8. Il concessionario ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pomarance ed il mancato, inesatto

o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

9. Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:

- ottenere dal Comune di Pomarance la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Pomarance la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Pomarance la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Pomarance la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.

10. Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pomarance abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

11. Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pomarance abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

Articolo 20 - Norme finali

1. Il presente avviso di gara ed i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Pomarance.
2. Il Comune di Pomarance si riserva la facoltà, qualora non dovesse perfezionarsi la concessione impianto in capo all'Ente o per altre ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione della gara ed all'affidamento della gestione, senza che i partecipanti possano per questo accampare diritti o chiedere risarcimenti di danni.

Articolo 21 - Pubblicità

1. Del presente bando, con i relativi allegati, sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pomarance e pubblicazione sul sito internet del Comune di Pomarance al seguente indirizzo: http://www.comune.pomarance.it/bandi_di_gara/altribandi.
2. L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Il Direttore del Settore
Sviluppo e Promozione del territorio,
Comunicazione Istituzionale
Dott. Nicola Raspollini
*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005*

Allegati:

- Allegato1– Domanda di partecipazione
- Allegato2– Criteri di valutazione
- Allegato3– Modello offerta economica
- Allegato5- Offerta economica